

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60.

**Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

In attuazione dei principi dell'art. 2 dello Statuto, la Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero delle culture e delle tradizioni locali, promuove e tutela gli interventi destinati a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo di Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto.

## Art. 2

Per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla «Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione del Veneto», un contributo di L. 100.000.000 per l'anno 1983.

## Art. 3

La gestione del contributo annuale viene assicurata da un comitato così costituito:

- due rappresentanti dell'«Union dei Ladins da Fodom»;
- due rappresentanti della «Union dei Ladins di Ampezzo»;
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal comune di Cortina d'Ampezzo;
- quattro rappresentanti della «Unione Generale dei Ladini Bellunesi» garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;
- dal presidente della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.

## Art. 4

Il contributo dovrà essere impiegato per iniziative culturali e promozionali con particolare riguardo alla organizzazione di mostre, manifestazioni e dibattiti, alla pubblicazione di studi, ricerche e documenti nonché alla istituzione di corsi di cultura ladina che consentano il mantenimento di usi, costumi e tradizioni tipicamente ladini.

Una quota del contributo pari al 20 per cento è riservata, in ogni caso, alle iniziative proposte dai rappre-

sentanti dell'Unione generale dei Ladini Bellunesi, fermo restando l'utilizzo congiunto del rimanente 80 per cento.

## Art. 5

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente la Giunta regionale, di volta in volta, collabora alla realizzazione delle iniziative e concorre a reperire le sedi necessarie, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati.

## Art. 6

«L'Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici nella Regione del Veneto» è tenuta a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nonché il programma di attività per l'anno successivo.

## Art. 7

Le provvidenze fissate dalla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dalle altre leggi regionali nel settore della cultura.

## Art. 8

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 una spesa di L. 100.000.000, cui si fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000 e lo storno di pari importo al cap. 80020 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio medesimo.

Per gli esercizi successivi l'entità del contributo sarà disposta dalla legge annuale di bilancio.

## Art. 9

Al bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80020 «Fondo di riserva spese impreviste»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 100.000.000	1983	L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984	L. 100.000.000
		1985	L. 100.000.000
		1986	L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 70040 «Contributo regionale alla Associazione veneta dei Ladini Dolomitici»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 100.000.000	1983	L. 100.000.000
Cassa	L. 100.000.000	1984	L. 100.000.000
		1985	L. 100.000.000
		1986	L. 100.000.000

Titolo 09 Categoria 01 Sezione 01  
Codice Istat 1.1.1.06.58.06.2.

## Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 23 dicembre 1983

Bernini